

NUOVO PLESSO DIDATTICO NEL CAMPUS OSPEDALIERO UNIVERSITARIO CAREGGI

CUP B11B21006070001



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

STAZIONE APPALTANTE:

Università degli studi di Firenze, Piazza San Marco, 4 - 50121 - Firenze - P.IVA/C.F. 01279680480

Il Dirigente dell'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere: **Arch. Cristina Tartari**

Il Responsabile Unico del Procedimento : **Arch. Cinzia Persiani**



PROGETTAZIONE:

Società Consortile Energia Toscana (CET scrl), Piazza dell'Indipendenza, 16 - 50129 - Firenze - P.I.05344720486

Il Responsabile della progettazione e dell'integrazione progettuale: **Ing. Luca Perni**



NAC_PD_DC_007-04

OTTOBRE 2024

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:



SETTANTA7 S.r.l.
(mandataria)

Via Principessa Clotilde 3 - 10144 Torino
Tel. +39 011 0463878
settanta7@pec.it

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda



PROGETTO CMR S.r.l.
(mandante)

Via Russoli, 6 - 20143 Milano
Tel. +39 02 5849091
progettocmr@pecimprese.it

ing. Marco Ferrario



STAIN Engineering S.r.l.
(mandante)

Viale Verona, 190/14 - 38123 Trento
Tel. +39 04 61933546
stain@registerpec.it

per.ind. Antonio Danesi



per.ind. Alessandro Stefani



PROGETTO DEFINITIVO



SOMMARIO

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	5
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	8
ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI	12
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	14
ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	14
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	14
ART. 7 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE.	16
ART. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.	17
ART. 9 - PROCEDURE CONCORSUALI DELL'APPALTATORE	18
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO	21
CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE	22



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

ART. 12 - AVVIO DELL'ESECUZIONE PER I SERVIZI TECNICI	22
ART. 13 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITÀ E TERMINI	22
ART. 14 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	24
ART. 15 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	24
ART. 16 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	24
ART. 17 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	25
ART. 18 - SOSPENSIONI DEI LAVORI	26
ART. 19 - PROROGHE DEI LAVORI	31
ART. 20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	31
ART. 21 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	31
ART. 22 - PENALI IN CASO DI RITARDO	32
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	33
CAPO 4 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	35
ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	35
ART. 25 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	39
ART. 26 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	46
ART. 27 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	47
ART. 28 - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.	49
ART. 29 - COMPONENTI PREFABBRICATI	49
ART. 30 - VARIAZIONE DEI LAVORI	50
ART. 31 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	52
ART. 32 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	52
ART. 33 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO	52



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

ART. 34 - TERRE E ROCCE DA SCAVO	53
ART. 35 - CUSTODIA DEL CANTIERE	54
ART. 36 - CARTELLO DI CANTIERE	54
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	55
ART. 37 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	55
CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	57
ART. 38 - NORME DI SICUREZZA GENERALI	57
ART. 39 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E LORO MODIFICA	57
ART. 40 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE	58
ART. 41 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	59
ART. 42 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	59
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	61
ART. 43 - SUBAPPALTO	61
ART. 44 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	64
ART. 45 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	65
CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	67
ART. 46 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	67



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

ART. 47 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 67

ART. 48 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 68

ART. 49 - CAMPIONATURA DEI MATERIALI, DELLE LAVORAZIONI E QUALITÀ DEI MATERIALI 68

ART. 50 - DOCUMENTAZIONE FINALE ED ADDESTRAMENTO 70

CAPO 9 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 72

ART. 51 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 72

ART. 52 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO 72

ART. 53 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA 73

CAPO 10 - PAGAMENTI 74

ART. 54 - ANTICIPAZIONE 74

ART. 55 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 75

ART. 56 - PAGAMENTI IN ACCONTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 76

ART. 57 - PAGAMENTI A SALDO 77

ART. 58 - FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI 78

ART. 59 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO 80

ART. 60 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 80

ART. 61 - CESSIONE DEI CREDITI. 80

ART. 62 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 81

CAPO 11 – CONTROVERSIE 82

PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

ART. 63 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	82
ART. 64 - RISERVE E ACCORDO BONARIO	82
ART. 65 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	84
CAPO 12 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI	85
ART. 66 - PREMESSA	85
CAPO 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	89
ART. 67 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA A GARANZIA DEL SALDO LAVORI	89
ART. 68 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	90
ART. 69 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	91
ART. 70 - POLIZZA INDENNITARIA	93

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva, da redigersi con la metodologia Building Information Modeling, e nell'esecuzione di tutti i lavori, la somministrazione di manodopera e di provviste necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4.

Il progetto posto a base di gara è di un livello definitivo, redatto ai sensi dell'art.23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 smi e dell'art. 24 e seguenti, fino al n°32, del D.P.R. 207/2010 e risponde ai CAM di cui al decreto 11/10/2017.

1.2 L'intervento è così individuato:

- a) Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Nuovo Plesso Didattico nel campus ospedaliero universitario Careggi
- b) Descrizione sommaria: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo plesso didattico nel campus ospedaliero universitario Careggi; la parziale demolizione dell'edificio esistente Anatomia Patologica non è oggetto del presente appalto
- c) Ubicazione: via delle Gore 2/E, 50141 Firenze (FI)

1.3 Sono comprese nell'appalto:

- a) La progettazione esecutiva, compreso il rilievo planoaltimetrico dell'area a seguito delle demolizioni già eseguite dalla Stazione Appaltante, e ogni altro elaborato di cui all'art. 41 comma 8 e all'all. I.7 del D. Lgs. 36/2023.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

- b) L'attività di coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito, "CSP") che deve essere svolta in conformità a quanto previsto all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dovrà comprendere, pertanto, la redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento", già previsto all'articolo 39 del Regolamento, la predisposizione del "Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera", nonché il coordinamento delle disposizioni previste dal co. 1 dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008.
- c) L'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara, nonché dal progetto esecutivo di cui alla lettera a), con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, documentazioni tutte, delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e in ogni caso effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. In ogni caso, si applica l'art. 1374 del Codice civile.
- d) Ogni altro onere e prestazione necessaria a garantire il corretto funzionamento dell'edificio.

1.4 L'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutta la documentazione.

1.5 La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque compiute secondo le normative in vigore al momento dell'appalto, le regole dell'arte e la *best practice*. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il D.M. n. 49 del 2018.

1.6 Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati;
- b) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- d) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- e) RUP: Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del Codice dei contratti e all'Allegato I.2 al Codice;

- f) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 2 e 3, dell'Allegato II.14 al Codice;
- g) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, dell'Allegato II.10 al Codice dei contratti;
- h) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti e delle disposizioni di cui all'Allegato II.12;
- i) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- j) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- k) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 41, comma 13, e 110, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- l) ONERI di sicurezza aziendali (anche OS): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- m) COSTI di sicurezza (anche CS): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento di cui all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- n) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1 L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	Importi in euro		a corpo (C)
A.1	Lavori (L) a corpo		€
	Importi in euro	a corpo (C) 22.781.757,79	a misura (M) 22.781.757,79
	Di cui costi per la manodopera	6.515.760,28	6.515.760,28
A.2	COSTI di sicurezza da PSC (CS) non soggetti a ribasso		€ 757.267,88
A	IMPORTO TOTALE APPALTO (A.1 + A.2)		23.539.025,67
B	Importo corrispettivo della progettazione esecutiva soggetto a ribasso		502.900,73
TOT	A + B: IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA		24.041.926,40

2.2 In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

2.3 I relativi prezzi unitari sono desunti da prezzi regionali o listini ufficiali in vigore al momento della progettazione.

2.4 Trattandosi di un appalto a corpo, l'Appaltatore dichiara di aver visionato il Computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo e ne conferma i valori, senza avere titolo a richiedere variazioni del prezzo complessivo a corpo.

2.5 Per quanto riguarda le attività inerenti ai servizi di progettazione il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali e di tutti i Documenti Contrattuali e dell'Offerta, corredata dai relativi



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Soggetto Attuatore.

2.6 Il corrispettivo relativo ai servizi di progettazione sarà costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal compenso e dalle Spese Generali:

Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori)

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere	Grado di complessità	Prestazione affidate	Sommano CP	Spese al 10,88%	Corrispettivi CP + S
E.10	EDILIZIA	9.064.674,97	1,2	QbIII.07, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06	155.722,13	16.942,57	172.664,70
S.04	STRUTTURE	7.534.850,34	0,9	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06	109.528,79	11.916,73	121.445,52
IA.02	IMPIANTI	2.867.778,72	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06	40.629,24	4.420,46	45.049,70
IA.04	IMPIANTI	2.813.140,91	1,3	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06	61.172,18	6.655,53	67.827,71
IA.01	IMPIANTI	1.258.580,73	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06	18.589,93	2.022,58	20.612,51
Sommano progettazione		23.539.025,67			385.642,27	41.957,87	427.600,14
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE							
E.10	EDILIZIA	9.064.674,97	1,20	QbIII.07	27.807,53	3.025,46	30.832,99
S.04	STRUTTURE	7.534.850,34	0,90	QbIII.07	17.809,56	1.937,68	19.747,24
IA.02	IMPIANTI	2.867.778,72	0,85	QbIII.07	7.523,93	818,60	8.342,53
IA.03	IMPIANTI	2.813.140,91	1,30	QbIII.07	11.328,18	1.232,51	12.560,69
IA.01	IMPIANTI	1.258.580,73	0,75	QbIII.07	3.442,58	374,55	3.817,13
Sommano PSC		23.539.025,67			67.911,78 €	7.388,80	75.300,58
Totale onorario lordo					453.554,06 €	49.346,67	502.900,73

2.7 Il compenso per i servizi di architettura e ingegneria, comprensivo di spese ed oneri accessori, è determinato secondo quanto previsto dall'art. 1 e art. 5 del D.M. del 17 giugno 2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell'Appaltatore, da applicare limitatamente alle spese generali in conformità a quanto disposto dalla L. 21/04/2024 n° 49 e dal parere ANAC 07/07/2023.

2.8 Il prezzo, offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.

2.9 Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Art. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il contratto è stipulato a corpo.

3.2 La procedura di gara sarà svolta mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del Codice dei contratti pubblici ed il contratto comprende anche la totalità delle migliorie offerte a titolo gratuito dall'appaltatore.

3.3 L'offerta tecnica che comprende le suddette migliorie sarà dunque parte integrante del contratto.

3.4 L'appaltatore ha altresì l'obbligo di produrre a titolo gratuito la totalità degli elaborati esecutivi delle migliorie proposte.

PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

3.5 L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatta salva la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera

3.6 I prezzi contrattuali contenuti nell'«elenco dei prezzi unitari» sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici.

3.7 La valorizzazione delle opere di cui al comma precedente, se ammissibile, verrà operata applicando ai prezzi risultanti nell'«elenco dei prezzi unitari» il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

3.8 I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili a contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

3.9 Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4 - TEMPO UTILE – NORME GENERALI DI ESECUZIONE - PENALI

4.1 La durata del presente appalto è di complessivi giorni 1.020 (milleventi) come di seguito ripartiti:

Progettazione	120	giorni	naturali e consecutivi dal verbale di avvio
Esecuzione Lavori successivo al decreto di approvazione del progetto esecutivo	900	giorni	naturali e consecutivi dal verbale di consegna

4.2 Il tempo di esecuzione decorre dal Verbale di consegna del servizio di ingegneria, e verrà sospeso per il tempo strettamente necessario alle verifiche di cui all'art. 42 d.lgs. 36/2023.

4.3 All'avvio dei lavori verrà redatto il verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 5 del D.M. 49/2018 con le modalità ivi riportate.

PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

4.4 Ai sensi e in coerenza con quanto disposto dall'art. 1 c. 1 lett. f) del D.M. 49/2018 l'appaltatore dovrà presentare il «programma di esecuzione dei lavori» in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali.

4.5 Il programma di esecuzione dell'appalto non potrà comunque eccedere la durata massima indicata.

4.6 La consegna di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, ove prevista, dovrà avvenire entro i tempi massimi di consegna dei lavori o comunque entro quelli stabiliti dal collaudo.

Art. 5 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

5.1 L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, pari a € 23.539.025,67 oneri per la sicurezza inclusi, è così distinto:

Ctg	Descrizione	Importo (€)	Costi sicurezza (€)	Valore monodopera	Importo complessivo (€)	Classif.	%
OG1	Edifici civili e industriali	10.787.381,28	757.267,88	2.849.953,07	11.544.649,16	VI	49,045
OG11	Impianti tecnologici	6.939.500,36	-	935.131,73	6.939.500,36	VI	29,481%
OS18 A	Componenti strutturali in acciaio	5.054.876,15	-	2.730.675,48	5.054.876,15	V	21,474%
		22.781.757,79	757.267,88		23.539.025,67		100,00

Il requisito del professionista individuato per lo sviluppo della progettazione esecutiva è richiamato nell'allegato II.12 del D. Lgs- 36/2023 PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 -

5.2 Il requisito necessario e sufficiente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto è rappresentato dal possesso dell'attestazione SOA nelle categorie e classifiche di cui al comma precedente e alla relativa Tabella, in conformità con quanto disciplinato all'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023, e dalla presentazione di requisiti aggiuntivi finalizzati alla verifica della capacità economico-finanziaria.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

6.1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. È esclusa in ogni caso la possibilità per l'appaltatore di far valere maggiori oneri e/o tempi.

6.2 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

6.3 Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

6.4 Le clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto prevalgono su eventuali clausole o indicazioni contraddittorie con esse presenti nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara.

6.5 In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti pubblici e i relativi allegati.

6.6 In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.

6.7 Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

7.1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- (a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivi ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

- (b) il presente capitolato speciale d'appalto;
- (c) la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;
- (d) l'importo complessivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- (e) il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5 del Decreto n. 81 del 2008 se accolte dal coordinatore della sicurezza;
- (f) il cronoprogramma dei lavori;
- (g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 32 e 33 del presente capitolato;
- (h) il computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 18 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs 36/2023;
- (i) la totalità degli elaborati esecutivi delle migliori offerte ai sensi dei precedenti artt. 3.4;
- (j) il computo metrico estimativo delle migliori presentate in fase di gara che, pur non rientrando all'interno della contabilità di cantiere poiché offerte a titolo gratuito, servirà alla stazione appaltante per la costante verifica delle quantità e qualità delle opere realizzate.

7.2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

- (a) il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e successive modifiche e integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione;
- (b) il Regolamento UE 852/2020;
- (c) il decreto legislativo n. 81 del 2008 con i relativi allegati.

7.3 Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- (a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023;
- (b) le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

7.4 L'appalto, oltre che dalle norme sopra citate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e collegate al suo oggetto; norme e disposizioni che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla loro scrupolosa osservanza.

Art. 8 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE.

8.1 L'appaltatore elegge domicilio presso la sua sede legale e domicilio digitale presso la seguente casella di Posta elettronica certificata:_____.

8.2 Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, i verbali, gli ordini di servizio, le convocazioni, le diffide e ogni altra notificazione o comunicazione inerenti al contratto provenienti dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori e dal CSE si intenderanno ritualmente effettuate mediante invio di comunicazione PEC alla suddetta casella.

8.3 È onere dell'appaltatore comunicare tempestivamente l'eventuale modifica dell'indirizzo PEC di cui al comma 1. In difetto nessuna eccezione potrà essere sollevata con riferimento a comunicazioni PEC inviate alla casella non più operativa anche se non regolarmente ricevute.

8.4 L'appaltatore deve altresì comunicare gli estremi del conto corrente dedicato dove dovranno essere operati i pagamenti nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

8.5 Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori egli deve depositare, presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

8.6 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

8.7 L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

8.8 Ogni variazione della persona di cui al comma 5 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante, al Direttore dei lavori e al CSE e deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

9.1 Le lavorazioni di cantiere, se non ben organizzate e supervisionate, possono mettere a rischio le piante da preservare. Si rammentano rimanda all'art. 42 del documento NAC PD 008 03 – CSA Parte tecnica per le accortezze da adottare per preservare le condizioni di sanità, vigore vegetativo e sicurezza fitostatica degli alberi.

9.2 La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altri ulteriori adempimenti la dichiarazione:

- (a) di conoscere la legge, i regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici la cui applicazione si accetta incondizionatamente;
- (b) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, del progetto di gara;
- (c) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
- (d) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso al cantiere;
- (e) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- (f) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- (g) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- (h) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

9.3 L'appaltatore dà atto che i lavori oggetto dell'appalto sono individuati precisamente negli elaborati del progetto esecutivo che dichiara di conoscere e accettare anche con riferimento a ogni loro allegato.

9.4 L'appaltatore dà atto che lo stato attuale dei luoghi consente l'avvio dei lavori e si impegna a sottoscrivere col responsabile del procedimento l'apposito verbale.

9.5 La composizione del gruppo di gestione della commessa dovranno essere quelle indicate in offerta. Non sono ammesse modifiche di dette composizioni pena la risoluzione, salvo impedimenti non riconducibili a caso fortuito o forza maggiore. I soggetti preposti dall'Appaltatore a gestire, nei limiti delle rispettive competenze, i lavori di costruzione, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

9.6 Fermo quanto previsto dal successivo articolo 20, la stazione appaltante assegnerà un punteggio più alto in graduatoria al candidato che:

- a) non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti discriminatori nei tre anni precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- b) usi o si impegni ad utilizzare modalità innovative di organizzazione del lavoro e strumenti che permettano la soddisfazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei dipendenti;
- c) si impegni ad assumere giovani, donne e disabili per una quota superiore al 30 % delle assunzioni;
- d) abbia rispettato i principi di parità generazionale e di genere nell'ultimo triennio;
- e) abbia rispettato gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla legge 68/1999;
- f) presenti volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto.

Art. 10 - PROCEDURE CONCORSUALI DELL'APPALTATORE

In caso di stato di crisi e/o insolvenza dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata per la sostituzione dell'appaltatore.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

11.1 Costituiscono causa di risoluzione del contratto:

- (a) l'inadempimento dell'appaltatore alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- (b) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- (c) l'inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o, ancora, ai piani di sicurezza oppure alle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;
- (d) la sospensione dei lavori e la mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore dopo congrua diffida e senza giustificato motivo;
- (e) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- (f) il subappalto non autorizzato, l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto o la violazione di norme sostanziali regolanti il contratto e il subappalto;
- (g) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera ed il rifiuto di operarne la sostituzione dopo la relativa diffida da parte della DL;
- (h) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 81/2008;
- (i) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. 81/2008;
- (j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15;
- (k) la violazione della normativa inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- (l) la sussistenza di cause ostative ai sensi della legislazione antimafia.

11.2 Ai sensi dell'articolo 122, comma 2, del Codice dei contratti pubblici costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- (a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- (b) l'assunzione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- (c) l'emanazione di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, Codice dei contratti pubblici.

11.3 Oltre che nei casi espressamente previsti nel contratto e nel capitolato, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

11.4 La Stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto per mancato rispetto dei termini di esecuzione ai sensi e secondo le modalità stabilite nel successivo art. 18.

11.5 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la relativa decisione viene comunicata dalla Stazione appaltante all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data di efficacia del provvedimento di risoluzione, nella forma:

- (a) dell'ordine di servizio o
- (b) della raccomandata con avviso di ricevimento o
- (c) mediante posta elettronica certificata,

con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

11.6 Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

11.7 Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- (a) affidando i lavori di completamento e quelli da eseguire d'ufficio in danno per ripristini o riparazioni all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- (b) valorizzando i lavori di cui al punto precedente come differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto e dei lavori di ripristino e rifacimento e quanto regolarmente eseguito dal primo appaltatore;
- (c) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

11.8 A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante provvederà subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

12.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

12.2 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del successivo art. 54, previa approvazione della Stazione appaltante.

CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

Art. 13 - AVVIO DELL'ESECUZIONE PER I SERVIZI TECNICI

13.1 L'avvio dell'esecuzione della prestazione è disciplinato dall'articolo 19 del D.M. n. 49/2018 e ha inizio, dopo la stipula del Contratto Specifico, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività.

13.2 Il RUP o il DEC, se nominato, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale ("verbale di avvio dell'esecuzione") firmato anche dall'Appaltatore.

Art. 14 - METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELL'APPALTO

14.1 In previsione di quanto disposto dall'art. 43 co.1 e dell'Allegato I.9 del d.lgs. n. 36/2023, l'Ateneo si conforma all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione dell'opera in oggetto.

14.2 Conformemente a quanto stabilito dall'All. I.9 del Nuovo Codice, la documentazione di gara e quella relativa all'esecuzione del servizio di progettazione e di esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale definiscono:

- a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
- b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell'informazione;
- c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;
- d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
- e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
- f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

14.3 Si rimanda al Capitolato Informativo e al Disciplinare di gara per la definizione di quanto sopra stabilito, che si intende integralmente richiamato.

Art. 15 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITÀ E TERMINI

15.1 I contenuti minimi del progetto esecutivo sono disciplinati dall'art. 41 – Livelli e contenuti della progettazione indicati nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/2023 e del relativo Allegato I.7.

15.2 La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dall'articolo 41, co. 8, del Codice dei Contratti in forma organica e coordinata rispetto alle presenti Condizioni Generali, alla progettazione definitiva a base di gara, nonché nell'offerta presentata. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo.

15.3 Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, dovrà garantire la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

15.4 Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appaltabilità dell'opera, nonché quanto necessario per conseguire la verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

15.5 Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di Conferenza di Servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell'opera e deve essere sviluppato

ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

15.6 Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.

15.7 Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

15.8 Il Progettista Indicato, per conto dell'Appaltatore, dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, l'Appaltatore dovrà recepire all'interno del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, prima dell'approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto esecutivo, senza perciò sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.

15.9 La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dall'avvio dei lavori di cui all'art. 12. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

Art. 16 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Le funzioni di CSP sono regolate dagli articoli 90, co. 3, e 91 del D.Lgs. n. 81/2008, con l'obbligo per l'Appaltatore di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. In particolare, il CSP dovrà predisporre il "Piano di sicurezza e di coordinamento" e il "Fascicolo tecnico dell'opera", nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione.

Art. 17 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

17.1 L'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, con decreto emesso dalla Stazione Appaltante, sarà comunicata in forma scritta all'Appaltatore da parte del RUP.

17.2 È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.

17.3 L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

Art. 18 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

18.1 L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la verifica e l'approvazione del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.

18.2 Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

18.3 Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

18.4 È facoltà della Stazione Appaltante non accogliere, per motivate ragioni, l'istanza di recesso dell'appaltatore.

18.5 Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto, per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alle seguenti percentuali come previste dall'art.5 comma 12 del DM del 7 marzo 2018 n. 49, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- (a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- (b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- (c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

18.6 Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolati secondo le previsioni di cui all'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice.

18.7 È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto e comunque non prima che la determinazione di aggiudicazione sia divenuta efficace, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 D.lgs. n. 36/2023; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

18.8 Qualora, iniziata la consegna, questa sia immediatamente sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 19 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

19.1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 900 (novecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

19.2 Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

19.3 L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

19.4 È facoltà dell'Amministrazione concedere un ulteriore termine perentorio, da indicarsi nel certificato di ultimazione lavori, non superiore a giorni 60 per l'esecuzione di opere marginali e di finitura non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Art. 20 - SOSPENSIONI DEI LAVORI

20.1 Al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 121 del Codice dei contratti pubblici che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore.

20.2 Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), comma 3 e diverse da quelle di cui al comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui all'art. 121 commi 1, 2, 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici. In tutti i casi in cui ricorrano le circostanze speciali di cui al comma 1 il direttore dei lavori, disponendo la sospensione dell'esecuzione del contratto, compila, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione:

- (a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,
- (b) dell'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
- (c) dello stato di avanzamento dei lavori,
- (d) delle opere la cui esecuzione rimane eseguibile
- (e) delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri,
- (f) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

20.3 Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

20.4 In caso di sospensione totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art.121 del Codice dei Contratti, l'esecutore può richiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- (a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 16 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 27,60 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- (b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo

PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

- (c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- (d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

20.5 Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

20.6 Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

20.7 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

20.8 Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

20.9 Ai sensi dell'articolo 121, comma 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 15 "Termini per ultimazione dei lavori", o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

20.10 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo "Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore".

20.11 Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

20.12 Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il danno a terzi.

20.13 In caso di sospensione dei lavori, l'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dal RUP.

20.14 Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

20.15 Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emettere l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

20.16 Agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del presente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dalla DL, in quanto compatibili.

20.17 Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- (a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- (b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti.

20.18 In deroga all’art. 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.26, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- (a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea
- (b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere
- (c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- (d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 121, comma 2 del D.Lgs 36/23, la sospensione può essere disposta dal responsabile unico del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse

20.19 Nelle ipotesi previste dal precedente comma, lettera a) la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 122, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- (a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera
- (b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- (c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

- (d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, lettere b) e d), su parere del collegio consultivo tecnico le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma lettera c) il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al presente comma, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

20.20 Le disposizioni dei commi 17 e 19 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 18, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 16/07/2020 n.76, conv. L. n. 120/2020.

20.21 Salvo l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 18, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Art. 21 - PROROGHE DEI LAVORI

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 15 "Termini per l'ultimazione dei lavori" può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo sopra richiamato.

La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL. E del collegio consultivo tecnico

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

Art. 22 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

22.1 Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

- (a) La necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga;
- (b) L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa.
- (c) Le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti incaricati della progettazione esecutiva.

Art. 23 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

23.1 Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- (a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- (b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
- (c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- (d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili salvo che siano conseguenza di accertamenti integrativi ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- (e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- (f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- (g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 24 - PENALI IN CASO DI RITARDO

24.1 In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 13, comma 9, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari allo 1 per mille (euro uno per mille) dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva.

24.2 Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore

24.3 Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, per ogni giorno consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

24.4 È applicata una penale, nella stessa misura, anche nel caso di ritardo nelle disposizioni impartite dal RUP o dal DL con ordini di servizio.

24.5 La penale di cui al presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

24.6 L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione gli artt. 12 e 20, in materia di risoluzione del contratto.

24.7 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

24.8 Ai sensi dell'articolo 126, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato in misura uguale a quella prevista per la penale di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero pari a l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

24.9 L'importo dovuto quale eventuale premio di accelerazione sarà contabilizzato in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato di cui all'art.41 del presente Capitolato. La Stazione Appaltante potrà, in ogni caso, riconoscere solo fino al 10% dell'importo contrattuale e, comunque, nei limiti dell'importo effettivamente coperto dalle somme a disposizione del quadro economico dell'opera a consuntivo, a seguito di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, delle risultanze del certificato di cui all'art.41 del presente Capitolato.

24.10 L'importo eventualmente riconosciuto quale premio di accelerazione sarà liquidato contestualmente alla rata di saldo. Detto importo, comunque, non concorrerà a stabilire l'importo da garantire con apposita garanzia fideiussoria ex art.117, c.9, del Codice dei contratti, per il pagamento della rata di saldo.

Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

25.1 L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

25.2 La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

25.3 Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

25.4 Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

25.5 L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, quando:

- (a) determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale;
- (b) inadempimento grave delle indicazioni specifiche finalizzate al rispetto delle tempistiche dei finanziamenti dell'opera.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

26.1 Oltre a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- (a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 c.c.
- (b) l'identificazione e l'assunzione del relativo costo, ove approvato dalla Stazione appaltante, di tutte le indagini, le prove, le analisi, le verifiche, i sondaggi, gli studi, gli esami, che risultano necessari per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e secondo progetto;
- (c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- (d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- (e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

- (f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- (g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- (h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- (i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- (j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- (k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- (l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- (m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- (n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso con una chiave a disposizione solo della direzione dei lavori e del CSE, tavolo, sedie, fotocopiatrice, fax o computer collegato ad internet e stampante, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- (o) la predisposizione del personale, quale topografo debitamente incaricato, e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- (p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- (q) l'ideonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- (r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- (s) Aggiornamento in corso d'opera delle informazioni contenute nei modelli BIM per generare il modello allo stato finale, che rappresentano quanto messo in opera e consegnato al Collaudatore. A seguito della fase di collaudo, i modelli dovranno essere ulteriormente aggiornati per ottenere i Modelli As-Built. Durante la fase costruttiva dell'opera, si richiede all'Appaltatore di aggiornare i modelli in funzione di quanto realizzato a supporto della fase di monitoraggio dell'esecuzione lavori e di inserire eventuali varianti apportate al Progetto Esecutivo (previa autorizzazione della Direzione Lavori). L'aggiornamento dei modelli sarà a cura dell'Appaltatore fino alla definizione dei Modelli As-Built compresi.

26.2 Le verifiche di cui all'art. 19.1 devono intendersi come prestazioni ulteriori ed eventuali, finalizzate alla corretta esecuzione dei lavori, per il quale è responsabile unicamente l'appaltatore, che si vincola al compimento dell'opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.

26.3 L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

19.1 L'appaltatore è tenuto a redigere, prima dell'inizio dei lavori, un Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), con l'obiettivo di individuare e valutare gli aspetti ambientali significativi legati alle attività di cantiere e definire le misure di mitigazione e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali connessi.

Il Piano dovrà porre l'accento sulle principali tematiche ambientali, fornendo specifiche sulle misure di mitigazione e le procedure operative adottate legate all'inquinamento acustico, emissioni in atmosfera, risorse idriche e suolo, terre e rocce da scavo, depositi e gestione dei materiali, rifiuti e ripristino dei luoghi.

Nel piano dovranno essere riportate le informazioni attinenti allo specifico progetto attraverso:

- a) una o più dettagliate planimetrie
- b) apposita e dettagliata relazione
- c) una valutazione tecnica

26.4 L'appaltatore è tenuto alla redazione del progetto costruttivo per la cantierizzazione dell'intervento in funzione del metodo produttivo scelto e delle disponibilità tecniche dell'appaltatore. L'appaltatore, con la redazione del costruttivo, solleva la Stazione Appaltante e i progettisti da qualsiasi onere economico supplementare. L'appaltatore è tenuto a sviluppare il costruttivo tenendo conto delle invarianti di progetto esplicitate all'interno degli elaborati progettuali e qualora ritenga opportuno proporre delle ottimizzazioni dei profili strutturali questi dovranno essere approvati preventivamente dalla Direzione Lavori e/o dalla Direzione Artistica (qualora venga designato tale incarico). Sono inoltre a carico dell'appaltatore eventuali integrazioni del deposito sismico derivanti da modifiche strutturali effettuate in fase di redazione del suddetto costruttivo.

26.5 Sono inoltre a carico dell'Appaltatore:

- (a) movimenti di terra e ogni altro onere necessario per attrezzare il cantiere;



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

- (b) lo sgombero e lo smaltimento di tutti i materiali di rifiuto presenti sull'area e all'interno dei fabbricati oggetto di intervento, anche se lasciati da altre ditte o non direttamente ascrivibili alle attività oggetto dell'appalto;
- (c) provvedere alle forniture e agli allacci alla rete di distribuzione locale (elettricità, Telecom, acqua, fogna, fibra, etc) necessari all'insediamento del cantiere, compreso quadro elettrico di cantiere;
- (d) tutti gli oneri necessari per il conferimento e lo smaltimento presso le discariche autorizzate e/o specializzate, dei rifiuti di qualsiasi categoria provenienti dal cantiere. Saranno in carico all'Appaltatore anche tutti i costi relativi alle caratterizzazioni dei rifiuti ed i relativi trasporti in discarica;
- (e) l'obbligo di redigere le pratiche amministrative richieste dal Comune e del GSE per l'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica di distribuzione nazionale e ogni servizio tecnico e amministrativo correlato;
- (f) l'obbligo di allegare alla comunicazione di ultimazione dei lavori la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati ex art. DM 37/2008 e il certificato di collaudo degli ascensori ex DPR 162/1999 (si precisa che sono parte delle dichiarazioni di conformità la redazione degli elaborati As-Built di progetto come da Art. 22.16). Nei casi in cui l'appaltatore abbia proposto delle variazioni al progetto, a seguito del benessere della Direzione Lavori, sarà a carico dell'appaltatore stesso la redazione degli aggiornamenti progettuali a firma di tecnico abilitato.
- (g) l'obbligo dell'acquisizione dell'autorizzazione per l'eventuale occupazione di suolo pubblico.

Art. 27 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

27.1 L'appaltatore è obbligato:

- (a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- (b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- (c) a consegnare al direttore lavori, anche tramite inoltro per Posta Elettronica Certificata, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- (d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori, anche tramite Posta Elettronica Certificata.

27.2 L'appaltatore è tenuto a redigere, conservare e produrre tutta la documentazione che costituisce corredo documentale delle prestazioni oggetto di affidamento, ivi comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – tutte le certificazioni e le informazioni ottenute da Enti terzi, inerenti la disciplina di tutela paesaggistica e ambientale, antincendio e igienico-sanitaria.

27.3 In particolare, il certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciato a seguito della consegna al committente di tutta la documentazione di cui al presente capitolato.

27.4 L'appaltatore è tenuto a rispettare la procedura BIM che, con la sottoscrizione del contratto, dichiara espressamente di conoscere ed accettare

27.5 L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formato elettronico, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

27.6 L'appaltatore è contrattualmente obbligato, oltre che al rispetto scrupoloso di tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, anche ad effettuare un'accurata verifica dei vari progetti, prima dell'inizio dei lavori in modo che eventuali dubbi possano essere tempestivamente chiariti: a questo proposito, l'Appaltatore ha l'obbligo di inoltrare formale richiesta scritta di chiarimenti con l'espressa formulazione dei quesiti, sia alla Stazione Appaltante, sia al progettista competente, sia alla Direzione Lavori. Qualora nulla pervenisse in merito entro il termine di 15 giorni dalla consegna dei lavori, si riterrà che l'Appaltatore abbia compreso perfettamente i progetti che deve eseguire.

27.7 Si stabilisce pertanto che:

- (a) quanto risulta negli elaborati dattiloscritti e negli elaborati grafici di progetto, definisce in modo necessario e sufficiente l'oggetto dell'appalto e consente all'Impresa un'ideale valutazione dell'appalto stesso;
- (b) le computazioni possono anche non comprendere tutti i particolari degli impianti e delle forniture con tutti i magisteri, l'appaltatore è tenuto perciò ad eseguire tutti i lavori necessari a rendere l'opera completa di tutti i particolari finiti a regola d'arte e funzionanti;

PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

- (c) la rappresentazione grafica costituente il progetto esecutivo, per quanto accurata, non comprende e non può comprendere tutti i particolari delle lavorazioni e delle innumerevoli situazioni inerenti alla particolare posa dei materiali (es. tubazioni, linee e canalizzazioni, curvature per sottopassare e seguire l'andamento di travi ribassati o di pilastri ecc.);
- (d) la documentazione tecnica del progetto esecutivo illustra le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive e i dati dimensionali dei vari componenti. Non contiene i disegni costruttivi di cantiere e di montaggio.

27.8 L'Appaltatore deve redigere, prima della realizzazione dei lavori, tali disegni costruttivi di cantiere e di montaggio e sottoporli alla D.L.

27.9 L'Appaltatore è tenuto a redigere dei rapportini di cantiere giornalieri riportanti le lavorazioni in corso, i lavoratori e le imprese ed i mezzi (le targhe dei mezzi sono incluse) presenti in cantiere. Il Responsabile del Cantiere è tenuto a segnalare anche i lavoratori delle varie imprese in raggruppamento e/o subappaltatrici presenti.

27.10 L'Appaltatore deve essere in grado di elaborare i disegni costruttivi di cantiere, in tutte le sue parti, senza ulteriori indicazioni ed in conformità con quanto previsto nel progetto. Dimensioni, ubicazioni e quote nei disegni costruttivi di cantiere devono essere verificati sul posto dall'Appaltatore.

27.11 I disegni costruttivi di cantiere devono essere conformi ai disegni e specifiche di progetto, nonché a tutta la documentazione contrattuale ed alle eventuali indicazioni della D.L., devono rispettare fedelmente quanto si va a realizzare ed essere accompagnati da dettagli tecnici, da tabelle, da cataloghi tecnici e da ogni altro genere di documentazione utile per dare alla D.L. gli elementi necessari alla valutazione di quanto l'Appaltatore intende realizzare. Essi, inoltre, devono tenere conto di tutti i dati acquisiti in cantiere.

27.12 L'Appaltatore risulta responsabile per qualsiasi errore dei propri elaborati e per deviazioni dalle Norme vigenti, a meno che l'Appaltatore abbia informato per iscritto la D.L. di tali deviazioni e ne abbia ricevuto per iscritto la necessaria approvazione.

27.13 L'Appaltatore deve ripresentare gli eventuali disegni a cui, in accordo con la D.L., siano state apportate correzioni, senza per questo acquisire alcun diritto a compensi supplementari, sino al conseguimento dell'approvazione definitiva. Questa, in ogni caso, non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per la perfetta esecuzione delle opere, essendo tale approvazione data sostanzialmente alla loro impostazione concettuale ma non al dimensionamento delle apparecchiature ed a tutti i dettagli costruttivi.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

27.14 Oltre ai normali disegni costruttivi di cantiere, di dettaglio e di montaggio, l'Appaltatore deve fornire i disegni quotati per la realizzazione di forometrie, basamenti, cunicoli, ecc. a servizio dell'impiantistica; inoltre deve verificare gli eventuali carichi statici e dinamici delle eventuali apparecchiature da fornire ed installare di rilevanti dimensioni e/o peso, le potenze e le caratteristiche dei vari motori e/o macchine, le modalità di montaggio e di ancoraggio alle strutture delle varie apparecchiature e materiali.

27.15 Il progetto costruttivo di cantiere consiste quindi nei disegni di dettaglio e di montaggio, coerenti e/o estrapolati con il modello di gestione informativa del progetto, di tutte le opere appaltate (piante e sezioni generiche in scala 1:200, 1:100 e 1:50, piante e sezioni centrali tecnologiche in scala 1:20. particolari di montaggio singole apparecchiature in scale 1:10 o 1:20. particolari di realizzazione opere di carpenteria come staffe, basamenti metallici, ecc. in scala 1:5 o 1:10. opere murarie come cunicoli, basamenti, ecc. in scala 1:20).

27.16 Le soluzioni con cui sono state risolte interferenze fra i vari impianti devono essere esplicate con sezioni e particolari, corredati di specifica documentazione fotografica a colori recante in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

27.17 Ogni qualvolta risulti necessario, o su richiesta della D.L., devono essere forniti dall'Appaltatore i calcoli di verifica delle strutture adottate.

27.18 Per una completa verifica dei lavori e dei materiali/apparecchiature oggetto d'appalto, tutte le piante, schemi ed eventuali sezioni interessate devono contenere tabelle con l'indicazione per ogni apparecchiatura e materiale di:

- (a) simbolo e/o sigla del componente;
- (b) quantità degli elementi contenuti nel disegno;
- (c) codice di identificazione del prezzo unitario di riferimento o eventuale precisazione di nuovo prezzo;
- (d) marca;
- (e) modello.

Al fine di coordinare e monitorare l'accettazione di tutti i materiali che dovranno essere impiegati per la realizzazione dell'opera oggetto d'appalto sarà onere dell'appaltatore compilare un'apposita scheda di accettazione del materiale, da consegnare alla Direzione Lavori contestualmente alle schede tecniche e le specifiche dei materiali/apparecchiature proposte.

27.19 L'appaltatore è tenuto a dimostrare il rispetto delle clausole sociali richieste dalla Stazione Appaltante in applicazione di quanto disposto dall'art. 57 del D. lgs 36/23



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

27.20 L'Appaltatore deve attuare tutte le misure previste per il rispetto dei CAM, fornendo, su richiesta del DL tutta la documentazione (attestati, asseverazioni, certificati e schede di prodotto) costituente i mezzi di prova per la verifica del rispetto dei CAM, in esecuzione dei lavori. Copia di ciascun mezzo di prova dovrà essere conservata in cantiere per le ispezioni di cantiere.

27.21 Per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – una idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alla puntuale esecuzione delle prestazioni dedotte in Contratto, nel rispetto della tempistica definita, oltre che dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità richiesti dalla documentazione di gara.

27.22 L'Appaltatore riconosce che i lavori oggetto del presente Contratto sono essenziali per il Committente e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati, si dovessero rendere necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

27.23 L'Appaltatore si obbliga a tenere manlevato il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

27.24 Tutti i disegni di dettaglio e di montaggio "As-Built", coerenti e/o estrapolati con il modello di gestione informativa del progetto, sono considerati parte integrante delle dichiarazioni di conformità che l'Appaltatore è tenuto a redigere al termine dei lavori, ove necessario e/o richiesto essi devono essere firmati da un professionista abilitato nel rispetto della normativa vigente. Essi sono soggetti al controllo della Direzione Lavori che può provvedere anche sulla base di specifici accordi tra le parti, per proprio conto o con propri assistenti/collaboratori.

27.25 L'Appaltatore è obbligato ad effettuare un controllo costante dei materiali e delle lavorazioni comunque inerenti all'opera. In particolare, è fatto obbligo di fornire mezzi, strumenti, materiali e personale (sia tecnici, sia operai) per l'effettuazione dei necessari controlli in corso d'opera, siano essi stabiliti da norme di legge o dalla normativa tecnica, siano essi prescritti dalla Direzione Lavori, fino a collaudo tecnico-amministrativo avvenuto.

27.26 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere ordinati i seguenti controlli:

- (a) studio preliminare di qualificazione per ogni tipo di calcestruzzo omogeneo,



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

- (b) controllo sugli inerti secondo normative UNI,
- (c) controlli di accettazione sul c.l.s., acciaio, armature metalliche,
- (d) prove non distruttive quali, ad esempio, ricerca pacometrica delle armature e anche prove distruttive.
- (e) carotaggi delle strutture;
- (f) prove di carico sulle strutture;
- (g) misurazioni elettriche sui relativi impianti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa CEI;
- (h) prove a pressione (a caldo e a freddo) sulle tubazioni del gas, dell'acqua, dell'acqua sanitaria, del riscaldamento e della rete antincendio;
- (i) prove di tiraggio delle canne fumarie nel rispetto di quanto previsto dalla normativa UNI;
- (j) prove di resistenza e reazione al fuoco;
- (k) prove sugli isolamenti termici ed acustici;
- (l) prove dopo la posa del primo pozzo disperdente;
- (m) prove sulle fognature;
- (n) prove sulle emissioni dei fumi;
- (o) prove di tenuta sui serramenti.
- (p) Prove di rispetto dei parametri acustici previsti a progetto.

27.27 Di tutte le prove eseguite dovrà conservarsi documentazione da consegnare alla Direzione Lavori che ne trasmetterà copia al Collaudatore, il quale comunque, a sua volta, potrà ordinarne l'esecuzione e la ripetizione.

27.28 L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo, o del direttore dei lavori nel caso di certificazione di regolare esecuzione, gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

27.29 Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

27.30 Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore, ovvero il direttore dei lavori nel caso di certificazione di regolare esecuzione, dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

27.31 S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la ditta assuntrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il rilascio del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione e fino al termine del periodo di garanzia.

Art. 28 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

28.1 Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori elaborato, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, nel rispetto del crono-programma predisposto dalla Stazione appaltante che fa parte integrante il progetto esecutivo.

28.2 Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

28.3 Il programma esecutivo deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

28.4 La Stazione appaltante può richiedere all'affidatario, mediante ordine di servizio della DL, di modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori. L'Amministrazione si riserva quindi il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 29 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

29.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamenti in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

29.2 Tutti i materiali e i componenti proposti per l'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori, il quale ha anche il diritto di chiedere qualsiasi campionatura prima dell'installazione. Si precisa che l'appaltatore non avrà diritto a nessun compenso se di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata.

29.3 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

29.4 Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

29.5 Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

29.6 L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

29.7 Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

29.8 Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

29.9 La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

29.10 Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

29.11 Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

29.12 Tutti i materiali installati dovranno recare il marchio CE.

29.13 L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto 17 gennaio 2018 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Supplemento ordinario n. 8 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 42 del 20-2-2018).

Art. 30 - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.

30.1 In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

30.2 I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

- (a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
- (b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
- (c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
- (d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- (e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
- (f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

30.3 L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

30.4 L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 31 - COMPONENTI PREFABBRICATI

31.1 In ottemperanza all'art. 32, comma 3, lett b) dell'Allegato I.7 del nuovo Codice appalti, si prescrive all'Impresa la presa visione delle caratteristiche principali, descrittive e prestazionali delle componenti prefabbricate, la documentazione da presentare in ordine alla omologazione e all'esito di prove di laboratorio, nonché alle modalità di approvazione da parte della Direzione Lavori contenute nei Disciplinari tecnico e descrittivi delle varie discipline, al fine di assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

31.2 I componenti di cui al comma 1 sono indicati nei Disciplinari tecnici e descrittivi e negli elaborati di progetto.

Art. 32 - VARIAZIONE DEI LAVORI

32.1 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, utili e/o necessarie senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. L'eventuale modifica del contratto d'appalto, durante il periodo d'efficacia, avverrà, in tema di varianti, esclusivamente in accordo con l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 21 dell'Allegato II.18 al Codice.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

32.2 Qualunque variazione o modifica deve essere approvata dal RUP, pertanto:

- (a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL;
- (b) qualunque reclamo o riserva, che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
- (c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

32.3 Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

32.4 La modifica o la variante è considerata sostanziale se altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto in essere o modifica l'equilibrio economico del contratto a favore dell'appaltatore in modo non previsto.

32.5 Ai sensi dell'articolo 120, commi 1, 2 e 6, del Codice dei contratti pubblici, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le modifiche e le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- (a) si sono rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante; rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- (b) non è alterata la natura generale del contratto;
- (c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
- (d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- (e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

- (f) Nel caso di modifiche o varianti è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive e riportare il differimento dei termini per l'ultimazione nella misura strettamente indispensabile.

32.6 La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso nonché l'adeguamento dei POS.

32.7 Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono e/o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. In caso di accettazione da parte della DL di tali modifiche è onere dell'appaltatore redigere un aggiornamento di tutti i documenti/elaborati di progetto afferenti alle modifiche proposte.

32.8 Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL, devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà viene riconosciuto all'appaltatore.

32.9 La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

32.10 Qualora l'importo della variante superi il limite indicato nel comma precedente l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 33 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

33.1 Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

33.2 In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art. 34 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

34.1 Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3 o comunque riferiti al prezzario di cui il computo metrico estimativo a base di gara.

34.2 Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3 non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- (a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
- (b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- (c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

34.3 Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dove si eseguono i lavori, in assenza di questi dei territori vicini seguendo l'ordine di priorità rispetto alla vicinanza; in presenza di pezzi contemplati in più prezzari, sono considerati quelli medi.

34.4 Si applicano le misure compensative previste per legge.

Art. 35 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO

35.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

35.2 I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere e conferiti in Pubblica Discarica Autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

35.3 Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei

lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

35.4 Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 36 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

36.1 Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.

36.2 È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- (a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- (b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

36.3 Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti imposti dal D.P.R.13 giugno 2017 n. 120, nonché quelli che dovessero essere imposti da norme sopravvenute, comprese le linee guida di cui alla delibera SNAPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n.54 del 9 maggio 2019 "Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo".

Art. 37 - CUSTODIA DEL CANTIERE

37.1 È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

37.2 È a carico e a cura dell'appaltatore la promozione dell'opera in progetto con la previsione di visite di cantiere da parte di esterni ad uno stato avanzato dei lavori su autorizzazione del CSE.

Art. 38 - CARTELLO DI CANTIERE

38.1 L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Il cartello da esporre deve essere visionato ed approvato dalla Direzione Lavori al fine di evitare l'omissione di dati/informazioni necessarie.

38.2 Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

38.3 Oltre alle indicazioni minime obbligatorie da normativa, sarà onere dell'Appaltatore la promozione dell'intervento attraverso l'inclusione nella cartellonistica di cantiere di una immagine (render) di progetto, fornita dalla D.LL.

38.4 Oltre a quanto disciplinato ai precedenti commi, nel cartello di cantiere devono essere indicate, a cura dell'Appaltatore, tutte le informazioni e tutti i dati richiesti dalla normativa vigente in materia di investimenti finanziati.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

Art. 39 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

39.1 L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- (a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- (b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- (c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- (d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

39.2 L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

39.3 Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 e 119, commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, l'amministrazione committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

39.4 In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

39.5 L'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

39.6 L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

39.7 Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente.

39.8 La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.

39.9 Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

39.10 Alla stessa sanzione sono soggetti anche i lavoratori autonomi di cui al comma 7.

39.11 Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, l'Appaltatore si impegna ad assicurare per l'esecuzione una quota:

- Pari al 30% di occupazione giovanile
- Pari al 30% di occupazione femminile

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

40.1 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

40.2 L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

40.3 L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

40.4 L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 41 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E LORO MODIFICA

41.1 L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

41.2 L'appaltatore può presentare al coordinatore per la progettazione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- (a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- (b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

41.3 L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la *sicurezza in fase* di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

41.4 Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

41.5 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

41.6 Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

41.7 Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 42 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE

42.1 L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- (a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- (b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

42.2 Qualora entro il termine di venti giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- (a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- (b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

42.3 L'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., eventualmente sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull'accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l'appaltatore e, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si pronunci:

- (a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- (b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Art. 43 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

43.1 L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui D.lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

43.2 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui D.lgs. 81/2008.

Art. 44 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

44.1 L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

44.2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

44.3 L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

44.4 L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

44.5 Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

44.6 Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.



**NUOVO PLESSO DIDATTICO NEL CAMPUS OSPEDALIERO
UNIVERSITARIO CAREGGI**

PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45 - SUBAPPALTO

CAT.	Descrizione / Categorie specialistiche	Prevalente/Scorporabile	Importo (€)	Costi modopera (€)	Incidenza %	Classif.	% su Importo totale	Scorporabile /subappaltabile
OG1	Edifici civili e industriali	Sì	11.544.649,16	2.849.953,07	26,42	VI	49,045	Sì – 49,99%
OG 11	OS3 (IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE)	Scorporabile	1.258.580,73	175.032,01	13,907	IV	5,347	Sì – 100%
	OS28 (IMPIANTI TERMICI CONDIZIONAMENTO)	Scorporabile	2.867.778,72	334.533,77	11,665	IV	12,183	Sì – 100%
	OS30 (IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI)	Scorporabile	2.813.140,91	425.565,95	15,128	IV	11,951	Sì – 100%
	TOTALE OG11		6.939.500,36	935.131,73		VI	29,481	Sì – 100%
OS18 A	Componenti strutturali in acciaio		5.054.876,15	2.730.675,48	54,02	V	21,474	Sì – 49,99%
			22.781.757,79	757.267,88	23.539.025,67		100,00	

45.1 L'appaltatore è tenuto alla prevalente esecuzione delle opere di cui alle categorie OG 1 e OS18 A, in quanto l'una categoria prevalente e l'altra ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119. Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, (i) se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e (ii) qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

45.2 Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023, al quale si rimanda, non è previsto il subappalto a cascata, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro, garantendo la tutela delle condizioni di lavoro e della tutela e della salute e sicurezza dei lavoratori.

45.3 Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice dei contratti, non può essere affidato a terzi, né in subappalto, né con altri mezzi l'esecuzione di lavori in conseguenza della quale i lavori eseguiti dall'Appaltatore siano meramente residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie.

45.4 Il subappalto delle lavorazioni è possibile, previa autorizzazione del committente, a imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del d.lgs 81/2008 e s.m.i (Allegato XVII), in possesso di Attestazione SOA adeguata ai lavori da eseguire in subappalto e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-97 del D.lgs. 36/2023.

45.5 L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i, e dalle ordinanze del Commissario straordinario emesse ai sensi dell'art. 2 della stessa legge.

45.6 L'inosservanza delle disposizioni previste dal suddetto decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché dalle suindicate ordinanze commissariali determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

45.7 In caso di cancellazione dall'Anagrafe del titolare del subappalto in corso di esecuzione, si attiva automaticamente la clausola di risoluzione.

45.8 È d'obbligo per l'affidatario comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

45.9 Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora

l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

45.10 Non si configurano come subappalto:

- (a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- (b) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

45.11 Il subappalto è ammesso quindi previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- (a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94-97;
- (b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le forniture che si intende subappaltare.

45.12 È d'obbligo per l'Appaltatore depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

45.13 Il contratto di subappalto è inefficace fino a che non sia intervenuta la sua approvazione da parte della Stazione appaltante.

45.14 Nessuna lavorazione può essere iniziata o eseguita fino a che non sia intervenuta la prescritta autorizzazione.

45.15 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

45.16 L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

45.17 Nelle ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. lgs 36/2023, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma precedente.

45.18 I subappaltatori sono tenuti a osservare, nei confronti dei dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

45.19 L'affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori del rispetto di tali norme.

45.20 I subappaltatori trasmettono tramite l'affidatario alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.

45.21 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del D.lgs. 36/202.

45.22 La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- (a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- (b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- (c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

45.23 Come da prescrizione dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023. Per tutto quanto non espressamente regolamentato nella presente disposizione, si applica la disciplina del subappalto di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

45.24 L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e delle manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

45.25 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 46 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

46.1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

46.2 Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

46.3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in Legge 1 dicembre 2018 n. 132 (reclusione da 1 a 5 anni e multa di un terzo dell'importo dell'appalto).

46.4 Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

46.5 La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

46.6 Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

46.7 (solo per l'impresa proposta come subappaltatrice che occupa più di 50 dipendenti) L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, copia del RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL

PERSONALE di cui all'art.46, del D.Lgs. 11.04.2006, n.198 e ss.mm.ii., con attestazione della conformità a quello inviato alle rappresentanze sindacali aziendali.

46.8 (solo per impresa proposta come subappaltatrice che occupa più di 15 dipendenti e meno di 50) L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art.47, c.3, del DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, obbligandosi a trasmetterla alle rappresentanze sindacali aziendali e ai Consiglieri regionali di parità, con attestazione della conformità a quello inviato alle rappresentanze sindacali aziendali.

46.9 (solo per impresa tenuta agli obblighi assunzionali di cui alla L.68/99) L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico negli ultimi 3 anni, da trasmettere alle rappresentanze anche alle rappresentanze sindacali.

46.10 Il subappaltatore è tenuto ad osservare, insieme all'Appaltatore, l'obbligo di cui al comma 4, dell'art.47, ultimo periodo del DL 31.05.2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n.108, ovvero, nel caso in cui procede all'assunzione di lavoratori per dare esecuzione ai lavori assunti in subappalto nell'ambito del presente appalto, è tenuto a riservare una quota delle nuove assunzioni pari al 30 per cento a giovani lavoratori di età inferiore a 36 anni e un'ulteriore quota pari al 30 per cento a lavoratrici, per una corrispondente quota complessiva del 60 per cento. L'obbligo si intende assolto quando le nuove assunzioni riguardano lavoratrici che non abbiano compiuto 36 anni d'età per una quota pari al 30 per cento del numero complessivo di lavoratori assunti. Qualora, l'Appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30 per cento, il subappaltatore non sarà tenuto a rispettare le quote di cui alla citata norma.

Art. 47 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

47.1 Fatta salva la disciplina di cui all'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

47.2 I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute

PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

47.3 Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

47.4 La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

47.5 Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.



CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 48 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

48.1 Al termine dei lavori il direttore dei lavori redige, entro tempestivamente a seguito di comunicazione dell'Appaltatore a mezzo PEC di avvenuta ultimazione dei lavori, il certificato di ultimazione.

48.2 In sede di visita in contraddittorio saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nell'art. 19 del presente capitolato proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

48.3 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 49 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

49.1 Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Nel caso di particolari complessità delle operazioni di collaudo, il termine può essere prolungato rispettando la procedura prevista all'art.17, comma 2, dell'all.II.14 del DLgs. 36/23. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

49.2 Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

50.1 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, con apposito verbale purché sussistano i requisiti di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

50.2 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

50.3 Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

50.4 La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

50.5 Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 51 - CAMPIONATURA DEI MATERIALI, DELLE LAVORAZIONI E QUALITÀ DEI MATERIALI

51.1 L'Appaltatore è obbligato a fornire almeno 2 campioni, sia (se possibile) in grandezza naturale sia in scala ridotta, di tutti i materiali che intende mettere in opera e di tutte le lavorazioni che deve eseguire, dietro semplice richiesta, anche verbale della Direzione Lavori. Tutti i campioni dovranno essere accompagnati da autentica e adeguata documentazione tecnica e da idonee, autentiche certificazioni. È comunque data facoltà alla Direzione Lavori di far eseguire sperimentazioni, verifiche, prove ecc., sui materiali offerti senza che l'Impresa possa opporsi né richiedere compensi o rimborsi di alcun tipo anche se dette prove fossero eseguite da laboratorio scelto dalla Direzione Lavori.

51.2 I campioni approvati dalla Direzione Lavori, vanno conservati, in modo da garantirne l'autenticità, a cura e spese dell'Appaltatore e debbono essere esibiti alla Direzione Lavori a semplice richiesta verbale.

51.3 Tutti i campioni relativi a materiali e/o apparecchiature con particolari caratteristiche certificate per mezzo di prove di laboratorio ovvero certificati di omologazione (resistenza e reazione al fuoco dei materiali, ecc.) devono essere sottoposti alla D.L. accompagnati da una copia delle medesime certificazioni pena la non approvazione della Direzione stessa.

51.4 Resta inteso che, nel caso in cui l'Appaltatore non fosse più in grado di esibire i campioni contrassegnati oppure nel caso in cui dei campioni esibiti non fosse più possibile provarne l'autenticità si riterrà che l'Appaltatore non abbia installato i materiali prescritti dalla Direzione Lavori. Conseguentemente la stessa Direzione Lavori potrà ordinare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni per l'eventuale accettazione del materiale, anche se già posto in opera, e, in caso di non soddisfacimento, potrà rifiutare l'opera e ordinarne la demolizione, rifacimento o adattamento. Quanto precedentemente riportato è da ritenersi valido anche nei casi in cui la Direzione Lavori dovesse accertare la non conformità di quanto già realizzato dall'Appaltatore con le modalità di posa prescritte dal fornitore (schede tecniche, ecc.) ovvero dai certificati di laboratorio e/o omologazione.

51.5 Si precisa che nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore per i campioni presentati, sia che essi vengano accettati, sia che essi vengano rifiutati dalla Direzione Lavori. Infine, si precisa che, anche in caso di rifiuto dei campioni presentati, la Direzione Lavori potrà trattenere ugualmente gli stessi, senza che l'Appaltatore possa chiedere compensi o indennizzi di sorta.

51.6 Nei casi in cui sarà realmente impossibile produrre dei campioni, ad esempio per l'impianto di elevazione, dovrà presentare un elenco documentato tecnicamente di materiali, marche, modelli ecc., entro il quale la Direzione Lavori opererà la scelta. Nel caso in cui in detto elenco non risulteranno materiali, marche, modelli, ecc., ritenuti idonei dalla D.L., questa potrà, a suo giudizio, ordinare all'infuori dell'elenco presentato.

51.7 In ogni caso, l'accettazione dei campioni presentati od ordinati, non solleva la Ditta Appaltatrice da alcuna responsabilità, fermo restando che la stessa è sempre l'unica responsabile del materiale posto in opera e delle lavorazioni eseguite, di cui dovrà rispondere, anche dopo il collaudo, fino al termine del periodo di garanzia, provvedendo direttamente a tutte le riparazioni o sostituzioni necessarie, senza alcun diritto di rivalsa.

51.8 La Ditta Appaltatrice sarà anzi chiamata a rispondere per eventuali danni diretti ed indiretti causati dall'uso di materiali non idonei o da lavorazioni eseguite in violazione di norme e in ogni modo non a regola d'arte.

51.9 Fermo restando in ogni caso che la qualità dei materiali e delle lavorazioni dovrà essere conforme alla media in uso per quanto non specificato, si richiamano con valenza contrattuale, tutte le norme tecniche, le norme di qualificazione e le vigenti istruzioni tecniche italiane (UNI, CEI, IMQ, CIG, CNR, CEE, ICITE, ecc. Ecc.) e, ove la normativa italiana fosse carente, le competenti norme di qualificazione europee (CE) ed internazionali.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

51.10 Qualora la Direzione Lavori non esprimesse nessun parere entro 30 giorni dalla data di presentazione delle campionature da parte dell'Impresa, le campionature stesse si riterranno approvate per silenzio-assenso.

Art. 52 - DOCUMENTAZIONE FINALE ED ADDESTRAMENTO

52.1 A lavori ultimati, al fine di permettere alla D.L. l'inizio delle operazioni necessarie all'espletamento del collaudo tecnico amministrativo ovvero al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve fornire la documentazione finale qui sottoelencata.

52.2 La mancata consegna di tale documentazione rende l'Appaltatore responsabile per i conseguenti ritardi sulla effettuazione dei collaudi.

52.3 I disegni finali "As-Built", coerenti e/o estrapolati con il modello di gestione informativa del progetto, dovranno essere aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati.

52.4 Particolare cura va riservata all'aggiornamento delle tavole architettoniche/strutturali ed all'esatto posizionamento, in pianta e/o sezioni, degli impianti.

52.5 Quantità:

- (a) n. 3 (tre) copie su carta
- (b) n. 2 copie su supporto informatico in formato dwg
- (c) n. 2 copie su supporto informatico in formato .pdf
- (d) consegna degli elaborati e del modello informativo secondo le disposizioni di cui al capitolato informativo.

52.6 Tutti i disegni finali devono essere contenuti in appositi raccoglitori, firmati in originale dall'Appaltatore e/o professionista abilitato di propria fiducia o del subappaltatore qualora abbia realizzato delle operazioni che differiscono da quanto previsto da progetto (quando necessario) ed accompagnati (ciascuna copia) dalle dichiarazioni di conformità del fornitore e dell'installatore ove previste dalla normativa vigente in materia d'impianti e di prevenzione incendi (Legge 5/3/90, DPR 6/12/91 n. 447, Legge 9/1/91 n. 10, DPR 26/8/93 n. 412, DPR 30/4/99 n. 162, DPR 12/1/98 n. 37, DM 4/5/98, ecc.) e dalle relative schede tecniche dei materiali.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

52.7 Le dichiarazioni di conformità sopra citate dovranno essere compilate in tutte le loro parti nel rispetto della normativa vigente nulla escluso.

52.8 Ai raccoglitori di cui sopra dovranno seguire ulteriori raccoglitori in 3 (tre) copie contenenti tutte le istruzioni necessarie per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature, secondo le istruzioni date dalla D.L. e dal Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

52.9 Si precisa che non dovranno essere contenute generiche informazioni, ma precise documentazioni di ogni apparecchiatura con fotografie, disegni, schemi ed istruzioni di funzionamento, manutenzione, smontaggio, installazione e taratura e quant'altro necessario alla stesura del manuale di manutenzione (dunque i vari libretti di uso e manutenzione delle vari componenti installate) dell'opera e del fascicolo tecnico previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e sicurezza ed igiene dei lavoratori. Tutto ciò dovrà essere perfettamente ordinato, con un indice preciso ed analitico per l'individuazione rapida delle apparecchiature/materiali ricercate.

52.10 Dovranno quindi essere contenute almeno le seguenti informazioni:

- (a) Una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni.
- (b) Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo postale ordinario e di posta elettronica, numero di telefono e di fax, sito internet dell'Azienda, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di ricambio.
- (c) Una lista completa di materiali di consumo con precisa indicazione di marca, tipo e caratteristiche tecniche.
- (d) Una lista completa di attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio e smontaggio degli impianti.
- (e) Durante il periodo di messa a punto, l'Appaltatore deve addestrare il personale della Stazione Appaltante all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti ed opere realizzate nei termini e nei tempi da concordare con la D.L.



CAPO 9 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 53 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

53.1 In materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 dell'Allegato II.14 al Codice. In particolare si richiama il comma 9 in quanto i documenti contabili devono essere interoperabili con i modelli informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione.

53.2 In ogni caso:

- (a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- (b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

53.3 La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute: l'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori ne potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

53.4 Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati; in tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 54 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

54.1 La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

54.2 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

54.3 La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 55 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

55.1 Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori, fatte salve le disposizioni che seguono.

55.2 In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

55.3 I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 10 - PAGAMENTI

Art. 56 - ANTICIPAZIONE

56.1 Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Amministrazione provvederà alla corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, se richiesta.

56.2 L'anticipazione è erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile del procedimento. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione, ferma restando la necessità di verifica dell'effettivo inizio dei lavori, è erogata nel primo mese dell'anno successivo.

56.3 Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati d'avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale.

56.4 L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle schede tecniche allegate al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

56.5 La garanzia dovrà essere presentata al Responsabile unico del procedimento alla data di effettivo inizio dei lavori.

56.6 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

56.7 Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

56.8 La Stazione Appaltante può innalzare il valore dell'anticipazione sul contratto dal 20%, applicando l'art. 125, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

56.9 La stazione appaltante corrisponde l'anticipazione entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. La richiesta dell'appaltatore deve essere corredata da garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

56.10 Il pagamento, subordinato alle verifiche di regolarità contributiva, avverrà soltanto dopo espressa richiesta dell'Amministrazione all'emissione della fattura elettronica. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni con le Pubbliche Amministrazioni ed identificato con tutti dati necessari (coordinate IBAN, indirizzo della banca o posta dove è stato attivato il conto), che l'Aggiudicatario avrà comunicato all'Amministrazione committente. L'Aggiudicatario si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto.

Art. 57 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

57.1 Il pagamento dell'onorario per le prestazioni professionali, calcolato con i criteri dell'offerta economica presentata in fase di gara e già al netto del ribasso offerto, è disposto in due rate come segue:

- Acconto pari al 40% dell'importo di aggiudicazione a presentazione avvenuta del progetto esecutivo, previa verifica preliminare a cura di R.U.P.;
- Saldo all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione.

57.2 Il pagamento di ciascuna liquidazione, subordinato alle verifiche di regolarità contributiva, avverrà soltanto dopo espressa richiesta dell'Amministrazione all'emissione della fattura elettronica. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni con le Pubbliche Amministrazioni ed identificato con tutti dati necessari (coordinate IBAN, indirizzo della banca o posta dove è stato attivato il conto), che l'Aggiudicatario avrà comunicato all'Amministrazione committente. L'Aggiudicatario si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto.

57.3 Il pagamento sarà disposto entro 60 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, la stessa non verrà accettata.

Art. 58 - PAGAMENTI IN ACCONTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

58.1 Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 47, 48 e 49, raggiunge la soglia non inferiore a €. 800.000,00 (ottocentomila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

58.2 La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo:

- (a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo soggetti a ribasso;
- (b) quota relativa ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- (c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- (d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

58.3 Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- (a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura;
- (b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
- (c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 49 del presente CSA.

58.4 Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori accerta il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo dell'accertamento. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.

58.5 La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

58.6 Se i lavori vengono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

58.7 In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al comma 1. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 59 - PAGAMENTI A SALDO

59.1 Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

59.2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

59.3 Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 51, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è subordinato alle verifiche di regolarità contributiva ed avverrà soltanto dopo espressa richiesta dell'Amministrazione all'emissione della fattura elettronica.

59.4 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

59.5 Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- (a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

- (b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 51;
- (c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31.

59.6 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

59.7 L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

59.8 La rata di saldo, unitamente alle ritenute e all'eventuale premio di accelerazione nella misura riconosciuta dalla stazione appaltante, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo di cui all'Articolo 43 del presente Capitolato Speciale di Appalto, previa presentazione di regolare fattura

Art. 60 - FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

60.1 Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

60.2 Ogni pagamento è altresì subordinato:

- (a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- (b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- (c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- (d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

- (e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

60.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.

60.4 Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

60.5 In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'art.11, commi 7, 8 e 9, del presente Capitolato Speciale, è applicata una penale:

- pari allo 0,6 per mille (0,6 euro ogni mille euro) per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza data per la consegna dei documenti richiesti, nei primi 30 giorni di ritardo;
- pari all'1 per mille (un euro ogni mille euro), per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza data per la consegna dei documenti richiesti, dopo 30 giorni di ritardo.

60.6 In caso di violazione dell'obbligo alla produzione/consegna di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, comporterà anche la segnalazione all'ANAC e l'interdizione dell'Appaltatore dalla partecipazione, sia in forma singola, sia in raggruppamento temporaneo di imprese, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e PNC, per un periodo di dodici mesi.

60.7 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Appaltatore della propria quota del compenso dei membri del CCT, qualora questo sia stato costituito, la stazione appaltante provvede direttamente, trattenendo detta quota a carico dell'Appaltatore sul primo stato di avanzamento utile.

Art. 61 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

61.1 Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

61.2 In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 51, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

61.3 Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 62 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

62.1 La revisione dei prezzi e le eventuali misure compensative sono disciplinati dall'art. 60 del D.lgs 36/2023.

62.2 Compensazione dei prezzi. In adempimento alle disposizioni contenute nell'ex art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si precisa che per i lavori di che trattasi si procederà alla compensazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 304, della L. 30/12/2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

62.3 Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 63 - CESSIONE DEI CREDITI.

63.1 E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

Art. 64 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

64.1 Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- (a) Per le spese contrattuali si rimanda all'art. 18 comma 10 e all'all. I.4 del D. Lgs. 36/2023;
- (b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- (c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

64.2 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

64.3 A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

64.4 Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 11 – CONTROVERSIE

Art. 65 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

65.1 Le parti procederanno con la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per la risoluzione delle controversie nel corso dell'esecuzione del contratto. Si applica la normativa vigente al momento della costituzione.

65.2 Il CCT ha funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori.

65.3 Il CCT informa le parti, il responsabile del Procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza, così come previsto dal punto 5 delle Linee Guida. Il CCT definisce la periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.

65.4 L'attivazione del CCT deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

65.5 Il CCT va sciolto entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.

Art. 66 - RISERVE E ACCORDO BONARIO

66.1 L'Appaltatore, a pena di decadenza, è tenuto a segnalare, mediante posta elettronica certificata, entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal suo primo verificarsi, qualsiasi evento che possa costituire causa di richiesta di danni e/o oneri e/o costi e/o maggiori tempi cui lo stesso ritenesse di avere diritto; a pena di inammissibilità, ciascuna segnalazione deve indicare in maniera analitica e dettagliata le ragioni giustificative della stessa e specificare con precisione in relazione a quali titoli l'Appaltatore ritenga di poter avanzare richieste economiche, indicando con precisione l'importo relativo a ciascun titolo nonché i relativi calcoli in forza dei quali ciascun importo sia stato determinato.

66.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'Appaltatore è tenuto altresì, a pena di decadenza, ad iscrivere tali riserve sul primo atto utile a riceverle nonché in occasione della prima sottoscrizione del Registro di contabilità successiva alla segnalazione di cui al precedente comma. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Allegato II.14 al Codice.

66.3 Ai sensi dell'articolo 210 commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei contratti pubblici, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici.

66.4 La DL entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del registro di contabilità, trasmette al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

66.5 Ferma la disciplina sul Collegio Consultivo Tecnico, il RUP, entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del comma 4.

66.6 L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque)giorni si procede ai sensi dell'articolo 47.

66.7 La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

66.8 Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

66.9 La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

66.10 Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante

Art. 67 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

59.1 Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo precedente e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

67.1 La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

CAPO 12 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 68 - PREMESSA

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del d.lgs. 36/2023 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" la documentazione progettuale e di gara contiene le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM: Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)

NOTA BENE. La progettazione esecutiva oggetto del presente appalto dovrà invece contenere le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei vigenti decreti di riferimento agli specifici CAM:

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022)

Le indicazioni contenute in questo capitolo consistono sia in richiami all'ultima succitata normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM 2022 negli appalti pubblici. Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche", ossia la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

COSTITUISCE RIFERIMENTO AL PRESENTE CAPITOLO LA RELAZIONE DI RISPONDEZZA AI CAM, ALLEGATA AL PROGETTO DEFINITIVO, E I DOCUMENTI ALLEGATI ALLA STESSA.

Modalità di consegna della documentazione

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sarà evidente attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.

Le modalità di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.

La stazione appaltante stabilisce di collegare l'eventuale inadempimento delle seguenti prescrizioni a sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

68.1 Specifiche tecniche dell'edificio / specifiche tecniche dei componenti edilizi / specifiche tecniche del cantiere

SI VEDANO I REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI CONTENUTI NELLA RELAZIONE DI RISPONDEZZA AI CAM E I DOCUMENTI ALLEGATI ALLA STESSA.

68.2 Condizioni di esecuzione

3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

3.1.1 PERSONALE DI CANTIERE

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

Verifica: L'appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

3.1.2 MACCHINE OPERATRICI

L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

3.1.3 GRASSI E OLI LUBRIFICANTI PER I VEICOLI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI

Indicazioni alla stazione appaltante: *I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: c.p.v. 09211900-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti lubrificanti, c.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.*

3.1.3.1 GRASSI E OLI LUBRIFICANTI: COMPATIBILITA' CON I VEICOLI DI DESTINAZIONE

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli. per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBEX) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.

3.1.3.2 GRASSI E OLI BIODEGRADABILI

I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

a) Biodegradabilità

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo.

	OLI	GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	>90%	>80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	≤10%	≤20%
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	≤5%	≤15%
Non biodegradabile e bioaccumulabile	≤0,1%	≤0,1%

b) *Bioaccumulo*

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure
- è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %

3.1.3.3 GRASSI E OLI LUBRIFICANTI MINERALI A BASE RIGENERATA

I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%
NC 27101999 (altri)	30%

I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

3.1.3.3 REQUISITI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA DEGLI OLI LUBRIFICANTI (BIODEGRADABILI O A



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

BASE RIGENERATA)

L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN
ENGINEERING S.R.L.

CAPO 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 69 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA A GARANZIA DEL SALDO LAVORI

69.1 L'Appaltatore è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 36/2023 l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale cauzione definitiva, per le imprese che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. è ridotta del 50%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 36/2023., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. ~~Tale garanzia fideiussoria dovrà contenere anche la seguente condizione: "Il sottoscritto Istituto ... (nome istituto), (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)" come sarà richiesto nella lettera di invito.~~ La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell'art. 103 comma primo del D.lgs n.50/2016, è fatto obbligo all'Appaltatore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso

di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 36/2023, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo dell'intero contratto. Lo svincolo della cauzione resta subordinato all'esito positivo degli accertamenti previsti al successivo art. 35, in ordine alla regolarità dell'appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetto di sorveglianza, ovvero omesso pronto intervento e/o manutenzione previsti in appalto. Si precisa che, a norma dell'art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.36/2023, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

69.2 Polizza a garanzia della copertura finanziaria dei costi per i lavori ed interventi necessari per risanare eventuali vizi e/o difetti delle opere realizzate, manifestatisi nei due anni successivi alla data di emissione del collaudo (art. 117 del Codice). Il pagamento della rata a saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. Tale garanzia si intende automaticamente svincolata allo scadere del secondo anno decorrente dalla emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione.

Art. 70 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 117, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla S.O.A. o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

- b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. In caso di avalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione S.O.A. ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione S.O.A.

Art. 71 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 117, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi



PROGETTISTI: SETTANTA7 S.R.L.; PROGETTO CMR S.R.L.; STAIN ENGINEERING S.R.L.

nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

- a) partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto;
- b) partita 2) per le opere preesistenti: 20% dell'importo del contratto; partita 3) per demolizioni e sgomberi: 20% dell'importo del contratto;
- c) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Ai sensi dell'articolo 117, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato collaudo/regolare esecuzione; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
- b) L'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
- c) L'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto

Art. 72 - POLIZZA INDENNITARIA

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del DLgs e 36/23, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.